

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

Sommario

1	Introduzione	2
2	Scopo e Campo di Applicazione	2
3	Termini e Definizione	2
4	Riferimenti Normativi	5
5	Soggetti Titolati alla Segnalazione e Tutelati dalla Whistleblowing	6
6	Oggetto della segnalazione	7
6.1	Destinatari della segnalazione	8
6.2	Modalità della segnalazione	8
6.2.1	Canale interno	9
6.2.2	Inoltro telematico a mezzo piattaforma	9
6.2.3	Inoltro a mezzo incontro	9
6.2.4	Canale esterno in capo all’Autorità Nazionale Anticorruzione	10
6.2.5	Divulgazione pubblica	10
6.2.6	Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile (magistratura e Corte dei Conti)	11
7	Gestione delle Segnalazioni	11
7.1	Responsabile della gestione delle segnalazioni	11
7.2	Iter procedurale istruttorio	11
7.3	Verifica ed analisi della segnalazione ed azioni conseguenti	13
7.4	Obblighi del Whistleblower	14
8	Sistema di protezione	14
8.1	Forme di tutela del Whistleblower	14
8.2	Tutela della riservatezza	15
8.3	Limitazioni della responsabilità	16
8.4	Misure di sostegno	16
8.5	Protezione dalle ritorsioni	16
8.6	Condizioni per la tutela	17
8.7	Responsabilità del Whistleblower	17
8.8	Tutela della riservatezza del Whistleblowed (danneggiato)	18
9	Archiviazione dei documenti	18
10	Sanzioni	18

Copia controllata n. _____ di _____ Copia non controllata Copia superata

INDICE DI REVISIONE						
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	NOTE	PAG.
01	06/10/2020	ARGI	RGA	AU		3
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	NOTE	PAG.
02	06/02/2024	RPCT	RGA	C.d.A.	Modifica Alta Direzione, introdotto C.d.A.	3

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

1 Introduzione

Questo documento definisce le modalità con cui un dipendente di IRE o altro soggetto che ne abbia titolo per disposto di legge, può segnalare in Azienda reati o altre violazioni e disfunzioni rilevanti, ai sensi della normativa anticorruzione/trasparenza o del D. Lgs. 231/01. La presente procedura illustra come procedere e come gestire le segnalazioni ricevute.

IRE si impegna al riserbo dell'identità dell'autore della segnalazione ed a evitare ritorsioni aziendali di qualsiasi genere a lui derivanti dalla segnalazione stessa.

Resta inteso che le segnalazioni devono essere fondate su elementi oggettivi di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. Segnalazioni infondate con dolo o colpa grave sono prive di tutela e possono dare luogo a sanzioni disciplinari oltre alle conseguenze per le responsabilità penali, civili e amministrative di legge.

Il presente documento viene redatto in conformità alle Linee Guida ANAC in vigore e loro successive modifiche: per quanto qui non trattato direttamente, pertanto, occorrerà fare riferimento (oltre alla legge in materia) anche a tali Linee Guida che costituiscono parte essenziale ed integrante del presente documento. Lo stesso dicasi per la normativa ed i pareri del Garante in materia di privacy.

2 Scopo e Campo di Applicazione

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza; trova applicazione per tutti i processi, sotto-processi ed attività di IRE, per tutto il suo personale, per tutti coloro che a qualunque titolo operano nell'interesse e/o in nome di IRE e più in generale per ogni soggetto cui la L. 179/17 e le Linee Guida ANAC riconoscono tale facoltà (ad es. collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia d'incarico o contratto), nonché per tutti i luoghi dove IRE svolge le proprie attività.

Sotto il profilo della disciplina pubblicistica, la tutela degli autori di segnalazioni si applica (oltre agli altri) anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di IRE. In tali casi le segnalazioni andranno indirizzate al RPCT di IRE.

3 Termini e Definizione

Affari: quelle attività che sono pertinenti agli scopi dell'Organizzazione (punto 3.26 della UNI ISO 37001:2016). **Alta Direzione:** persona o gruppo di persone che, al livello più elevato, dirigono e controllano un'Organizzazione (punto 3.6 della UNI ISO 37001:2016).

Amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2 D. Lgs. 175/16)

Area Sensibile: è da intendersi come il raggruppamento, in ragione della loro natura e/o pertinenza, dei processi sensibili ai fini anticorruzione

Audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutarle oggettivamente al fine di determinare in quale misura i criteri dell'audit siano stati soddisfatti (punto 3.20 della UNI ISO 37001:2016)

Audit, Criteri: insieme di politiche, procedure o requisiti utilizzati come riferimento, rispetto ai quali si confrontano le evidenze dell'audit (punto 3.2 della UNI EN ISO 19011:2012)

Audit, Evidenze: registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni che sono pertinenti ai criteri di audit e verificabili (punto 3.3 della UNI EN ISO 19011:2012)

Audit, risultanze: risultati della valutazione delle evidenze dell'audit raccolte rispetto ai criteri dell'audit (punto 3.4 della UNI EN ISO 19011:2012)

Audit, conclusioni: esito di un audit dopo aver preso in esame gli obiettivi dell'audit e tutte le risultanze dell'audit (punto 3.5 della UNI EN ISO 19011:2012)

Azione correttiva: azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità e ad impedirne la ricorrenza (punto 3.23 della UNI ISO 37001:2016)

Competenza: capacità di applicare conoscenze e abilità per conseguire i risultati attesi (punto 3.13 della UNI ISO 37001:2016)

Concussione: Reato commesso da un pubblico ufficiale che abusa delle proprie qualità e delle proprie funzioni per costringere o indurre a dare denaro o a rendere un servizio a sé o ad altri

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

Conflitto di interessi: situazione in cui gli interessi commerciali, economici, famigliari, politici o personali potrebbero interferire con il giudizio degli individui nello svolgimento delle loro funzioni per l'Organizzazione (punto 3.29 della UNI ISO 37001:2016). Secondo la definizione fornita da ANAC, per conflitto di interessi si intendono le decisioni o attività che possano coinvolgere interessi personali del dipendente o di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi o di persone o di organizzazioni con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito/debito significativi; interessi che possano coinvolgere associazioni (anche non riconosciute) comitati, attività economiche o società di cui sia amministratore o gerente o dirigente e ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Conformità: soddisfacimento di un requisito (punto 3.21 della UNI ISO 37001:2016) /Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito (punto 3.22 della UNI ISO 37001:2016);

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Controllo: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice; ex 2359 c.c. sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o anche le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2, comma 1 lettera b), del D. Lgs. 175/16 e art. 2359 c.c.); più precisamente, è stato sottolineato che la condizione affinché una società di capitali possa considerarsi controllata ai sensi del 2359 co. 1 n. 3 c.c. è il fatto che tra le due realtà intercorrano rapporti contrattuali, la cui costituzione e il cui perdurare rappresentano la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità d'impresa della società controllata (delibera ANAC del 8.11.2017 n. 1134)

Corruzione: offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore, violando la legge vigente, come incentivo per una persona ad agire o omettere azioni in relazione a prestazioni di competenza

Due diligence: processo per valutare ulteriormente la natura e l'entità del rischio di corruzione e aiutare le organizzazioni ad assumere decisioni in relazione a transazioni, progetti, attività, Soci in Affari e personale specifici (punto 3.30 della UNI ISO 37001:2016): essa costituisce un processo per approfondire natura ed estensione dei rischi di corruzione e rappresenta anche un controllo "aggiuntivo e mirato" per mitigare i rischi.

Efficacia: grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati (punto 3.9 della UNI ISO 37001:2016)

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (FCPC): la persona o le persone aventi la responsabilità e l'autorità per ricoprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190 /12 (RPCT)

Informazioni documentate: informazioni che devono essere controllate e conservate da parte di un'Organizzazione incluso il supporto che le contiene; le informazioni documentate possono essere in qualsiasi formato, su qualsiasi supporto e provenire da qualsiasi fonte (punto 3.14 della UNI ISO 37001:2016)

Miglioramento continuo: attività ricorrente di miglioramento della prestazione (punto 3.24 della UNI ISO 37001:2016)

Misurazione: processo per determinare un valore (punto 3.18 della UNI ISO 37001:2016)

Monitoraggio: determinazione dello stato di un sistema, di un processo o di una attività (punto 3.18 della UNI ISO 37001:2016)

Obiettivo: risultato da conseguire; può essere strategico, tattico od operativo (punto 3.11 della UNI ISO 37001:2016)

Organizzazione: persona o gruppo di persone avente funzioni proprie con responsabilità, autorità e relazioni per conseguire i propri obiettivi (punto 3.2 della UNI ISO 37001:2016)

Organo Direttivo: gruppo o organo che detiene la responsabilità definitiva e l'autorità per le attività,

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

l'amministrazione e le politiche dell'Organizzazione a cui fa capo l'Alta Direzione e che controlla la responsabilità dell'Alta Direzione (punto 3.7 della UNI ISO 37001:2016).

Organizzazione controllata: una Organizzazione i cui organi dirigenziali sono direttamente o indirettamente controllati da un'altra Organizzazione (punto A.13.1.3 della UNI ISO 37001:2016)

Partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (art. 2 D. Lgs. 175/16); lo stesso dicasi anche per i casi diversi dalla presenza di amministrazioni pubbliche (come nel caso più generico di organizzazioni controllate ai fini ISO).

Parte interessata (stakeholder): Persona oppure Organizzazione che può influenzare, essere influenzata o percepire se stessa come influenzata da una decisione o attività; essa può essere esterna o interna ad una Organizzazione (punto 3.3 della UNI ISO 37001:2016)

Parte terza: Persona o Ente indipendente dall'Organizzazione;

Personale: dirigenti, funzionari, dipendenti, staff e lavoratori temporanei e volontari dell'Organizzazione; si ritengono ascrivibili a tale categoria anche gli organi apicali.

Politica: orientamenti e indirizzi di un'Organizzazione espressi in modo formale dalla propria Alta Direzione o dal proprio Organo Direttivo (punto 3.10 della UNI ISO 37001:2016)

Prestazioni: risultanze misurabili, sia quantitative che qualitative (punto 3.16 della UNI ISO 37001:2016)

Pubblici ufficiali: sono coloro che esercitano una pubblica funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.).

Processo: insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita (punto 3.15 della UNI ISO 37001:2016)

Processo Sensibile: processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati e dei comportamenti rilevanti ai fini della normativa anticorruzione; trattasi dei casi in cui si potrebbero configurare le condizioni, le occasioni od i mezzi per la commissione di tali reati, anche in concorso con altri Enti

Requisito: esigenza che è esplicita ed obbligatoria (punto 3.4 della UNI ISO 37001:2016)

Rischio: effetto dell'incertezza sugli obiettivi; un effetto è uno scostamento da quanto atteso che può essere positivo o negativo; l'incertezza è lo stato, anche parziale, di carenza di informazioni relative alla comprensione o conoscenza di un evento, delle sue conseguenze o delle sue probabilità (punto 3.12 della UNI ISO 37001:2016)

Responsabile del Sistema di Gestione Anticorruzione: Figura a cui è affidato il funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (punto 3.8 della UNI ISO 37001:2016).

Sistema di gestione: insieme di elementi correlati di un'Organizzazione finalizzato a stabilire politiche, obiettivi e processi per conseguire gli obiettivi stessi (punto 3.5 della UNI ISO 37001:2016)

Situazione dominante: situazione in cui la società controllante ha il potere di orientare, l'attività di volta in volta da questa prescelta; in altre parole è quella situazione di fatto, il cui accertamento passa per la valutazione della composizione e dei comportamenti degli organi sociali, caratterizzata dall'esistenza di una posizione di subordinazione continua e stabile nel tempo accompagnata dalla presenza di una pervasiva e persistente ingerenza esterna, riferibile alla capogruppo

Società a partecipazione pubblica: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lettera n), del D. Lgs. 175/16)

Società a controllo pubblico: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo (art. 2, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 175/16)

Socio in affari: parte esterna con cui l'Organizzazione ha o progetta di stabilire una qualsivoglia forma di relazione commerciale. Essi comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, clienti, consulenti, acquirenti, partner in "joint venture", fornitori esterni, sub-appaltatori, etc..; le varie tipologie di Soci in Affari possono determinare tipologie e gradi diversi di rischio di corruzione e possono essere trattate in modo differenziato dalle procedure di valutazione del rischio di corruzione e di gestione del rischio di corruzione dell'Organizzazione;

whistleblowed: persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale violazione;

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

Whistleblower (Soggetto Segnalante): persona che effettua le segnalazioni o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Whistleblowing (Segnalazione): comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni disciplinata dalla L.179/17;

Per le restanti definizioni si rinvia ai testi di legge che disciplinano le normative in materia di anticorruzione, alle norme UNI EN ISO che rilevano direttamente e/o indirettamente per questo manuale, alle altre parti di questo documento nonché alla relativa documentazione di sistema di IRE, le quali tutte costituiscono, nei loro rispettivi gradi gerarchici, parte integrante ed essenziale di questo manuale.

4 Riferimenti Normativi

Il decreto legislativo n. 24/2023, provvedimento attuativo della Direttiva UE n. 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Nello specifico, il sistema di protezione contemplato dal decreto prevede:

- La tutela della riservatezza;
- Misure di sostegno;
- Limitazioni della responsabilità;
- Protezione dalle ritorsioni.

Ai sensi del citato decreto IRE S.p.A. rientra nel novero dei soggetti del settore pubblico, che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. p) vengono definiti come:

- amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- enti pubblici economici;
- organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- concessionari di pubblico servizio;
- società a controllo pubblico e società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Il presente documento si pone quale Procedura di Sistema per la gestione delle segnalazioni di illeciti, eventualmente ricevute dalla Società in ottemperanza alle disposizioni in esso contenute; sentite le rappresentanze sindacali, la Procedura è stata sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 01/03/2024. La Procedura è conforme a:

- Reg. 679/2016: Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali;
- D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 196/03: Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Legge 146/2006: la Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001);
- LEGGE 30 novembre 2017, n. 179: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
- Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Provvedimenti ANAC di pertinenza;
- Codice Etico: a dotato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite;
- NORMA UNI ISO 37001:2016;

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

- Documenti interni: Modello Organizzativo 231, Piano triennale prevenzione corruzione e Modello 190 con Sezione Trasparenza, Codice Etico, Sistema disciplinare, altra documentazione di sistema

Segle del SGA:

SGA	Sistema Gestione Anticorruzione	AMB	Responsabile Ambiente
MGA	Manuale Anticorruzione	RPCT	Responsabile Prevenzione Corruzione
PGI	Procedure gestionali dei Sistemi Integrati	RSPP	Responsabile Sicurezza
PO	Procedure Operative Anticorruzione	RDS	Commessa
AD	Amministratore Delegato	RDS/ACQ RDS/AF	Responsabile Appalti/acquisti/contratti Amministrazione Finanziaria
DG	Direttore Generale	GRU	Gestione risorse umane
OdV	Organo di Vigilanza	DL	Direzione Lavori
RGA	Responsabile SGA	RUP	Responsabile unico procedimento
ARGA	Assistente RGA	CSE	Coordinatore esecuzione progettazione
		RSI	Responsabile Sistemi Informatici

5 Soggetti Titolati alla Segnalazione e Tutelati dalla Whistleblowing

Possono effettuare segnalazioni a IRE, ai sensi della presente procedura:

- i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, a prescindere dalla qualifica contrattuale (dirigente, quadro direttivo, impiegato);
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso IRE.;
- i titolari di rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività presso IRE.;
- i lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore di IRE (imprese fornitrici, contratti in distacco, personale in servizio e seguito contratti di service, etc.);
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso IRE ;
- i volontari e i tirocinanti (stagisti), retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso IRE;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione,, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico sotteso alle casistiche di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali (per esempio nel caso delle selezioni del personale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico sotteso alle casistiche di cui sopra se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso (per esempio a seguito di pensionamento o di risoluzione di contratto di fornitura).

Le misure di protezione, più avanti precisate, si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo³ della persona segnalante⁴, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Ai sensi della normativa, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del Decreto.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento inoltre si applicheranno, per quanto possibile, anche nel caso di segnalazioni anonime e provenienti da soggetti non previsti dalla normativa (cittadini, organizzazioni, associazioni etc.) nell'ambito di procedimenti di vigilanza "ordinari".

Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale.

6 Oggetto della segnalazione

E' possibile segnalare violazioni, vale a dire comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di IRE e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (per esempio: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione societari;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (per esempio violazioni in tema di concorrenza, di aiuti di Stato, in materia di imposta sulle società);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.
- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Non possono tuttavia essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, per i quali è necessario rivolgersi al Direttore Generale, cui è in capo la direzione del personale;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Posta la sussistenza dell'interesse pubblico e dell'integrità di IRE gli ulteriori motivi, anche personali, che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione, sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal citato decreto e dalla presente policy.

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

Escalation in caso di Segnalazioni riguardanti i vertici aziendali

In caso di Segnalazioni che riguardino i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari o altre azioni, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato o altra figura Delegata all'uopo, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato e/o amministratore con deleghe, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

In caso di Segnalazioni che riguardino un componente del Collegio Sindacale e/o riguardi l'Organismo di Vigilanza o un suo componente, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Collegio Sindacale, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al componente del Collegio Sindacale più anziano di nomina ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Reporting ai Vertici Aziendali

Gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno in una reportistica ad hoc (che sarà oggetto di informativa su base periodica al Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale). Il Gestore delle Segnalazioni ha la responsabilità di informare, attraverso una reportistica specifica, tempestivamente l'Organo Dirigente, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (qualora già non precedentemente informato), circa l'esito delle indagini e valutazioni effettuate rispetto alle Segnalazioni rivelatesi fondate.

Con cadenza trimestrale, il Gestore delle Segnalazioni trasmetterà, inoltre, all'Organismo di Vigilanza un elenco delle sole Segnalazioni ricevute nel relativo periodo e non considerate riguardanti condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231, che comprende il Codice di Condotta, contenente la

- Id/protocollo identificativo;
- Data di ricezione;
- Canale di ricezione della Segnalazione;
- Oggetto della Segnalazione;
- Classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione di cui al paragrafo 6.1.1 "Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione" (a) non rilevante; b) non trattabile; c) vietata; d) rilevante e trattabile).

Ciò al fine di mettere l'Organismo di Vigilanza nella condizione di potere valutare anch'esso, in modo autonomo, le possibili implicazioni per le finalità del Modello 231 di tutte le Segnalazioni ricevute dal Gestore delle Segnalazioni.

6.1 Destinatari della segnalazione

A seconda della tipologia del fatto segnalato, gli Organi destinatari della segnalazione possono essere l'ODV e/o il RPCT-FCPC in base alle rispettive competenze. Restano ferme le possibilità e gli obblighi di legge di segnalazione all'ANAC o alla Autorità giudiziaria o contabile o altra autorità pertinente.

Qualora la segnalazione giunga a soggetto non competente a riceverla, quest'ultimo mantenendo la stretta necessaria riservatezza provvederà al suo tempestivo inoltro presso il soggetto competente che la annoterà nel proprio registro tracciandone la provenienza.

Quando la segnalazione dovesse rientrare contemporaneamente nella competenza del Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (nonché Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione) ed in quella dell'Organismo di Vigilanza 231 di SG, questi due Organi opereranno congiuntamente.

6.2 Modalità della segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso uno dei seguenti canali:

1. Canale interno (in capo a IRE S.p.A.);
2. Canale esterno (gestito da A.NA.C.);
3. Divulgazione pubblica (a mezzo stampa o social media);
4. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (magistratura e Corte dei Conti).

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa al segnalante ma è necessario utilizzare in via prioritaria il canale interno di cui al punto 1, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.24 del 2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna (punti 2 e 3).

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Tuttavia si precisa che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite

6.2.1 Canale interno

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, attraverso modalità informatiche, oppure in forma orale, mediante un incontro diretto, fissato con un termine ragionevole, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, cui la normativa affida il compito di gestire tale canale di segnalazione. La Società ha previsto due canali per la trasmissione delle segnalazioni; uno telematico attraverso l'applicativo informatico WhistleblowingPA adottato dalla Società, reso disponibile attraverso il sito istituzionale della Società, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione Whistleblowing al link <https://ireliguria.whistleblowing.it/#/recipient/home>, e uno orale, a mezzo incontro diretto.

6.2.2 Inoltro telematico a mezzo piattaforma

Il soggetto segnalante può inviare una segnalazione "confidenziale" o "anonima".

Nella segnalazione "confidenziale" il nome del soggetto segnalante è conosciuto, ma l'RPCT tratta la segnalazione in maniera riservata senza rivelare l'identità del segnalante. Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è garantito nei casi e secondo i termini previsti dal decreto. Nella segnalazione "anonima", le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili. IRE mette a disposizione dei segnalanti l'applicativo informatico WhistleblowingPA.

L'accesso a tale canale di segnalazione è reso disponibile attraverso il sito istituzionale della Società, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione Whistleblowing al link <https://ireliguria.whistleblowing.it/#/recipient/home>,

La piattaforma utilizzata da IRE consente l'identificazione di ogni segnalazione e comunicazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo.

L'utilizzo della piattaforma informatica consente al segnalante di accedere alla propria segnalazione fino a 12 mesi successivi alla data della segnalazione stessa tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco che gli viene fornito una volta inviata la segnalazione di fatti illeciti; tale codice identificativo univoco o password permetterà al segnalante di accedere alla propria segnalazione, consentendogli di integrarla, di comunicare con l'RPCT e di seguirne l'iter (apertura/aggiornamenti/chiusura). La scadenza dei 12 mesi è posticipabile anche fino a 5 anni dal ricevimento su sua iniziativa sulla singola segnalazione. In caso di smarrimento del key code, il whistleblower non può più collegarsi alla propria segnalazione per fornire specificazioni o ulteriore documentazione; in tal caso diventa onere del segnalante far presente all'RPCT tale situazione, comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito il key code.

La piattaforma garantisce la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione e consente l'accesso al segnalante e al solo RPCT che provvederà a modificare periodicamente la propria password al fine di garantirne una maggiore politica di sicurezza.

6.2.3 Inoltro a mezzo incontro

Tale modalità di trasmissione è consigliabile solo in via subordinata rispetto a quella prioritaria della piattaforma informatica.

Questa tipologia di segnalazioni viene raccolta nell'ambito di un incontro diretto - previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

completo di tale informativa - tramite l'RPCT stesso che verbalizzerà l'incontro, richiedendone la firma da parte del segnalante.

La segnalazione verrà raccolta dall'RPCT seguendo le indicazioni previste dal questionario proposto dalla piattaforma stessa, che verrà dall'RPCT compilata per conto del segnalante, al fine di tracciare la segnalazione a mezzo numero progressivo proposto dalla piattaforma stessa. Contestualmente il RPCT fornirà al segnalante il codice necessario all'accesso alla segnalazione e il segnalante potrà scegliere se interloquire nelle fasi successive a mezzo piattaforma o a mezzo incontri interlocutori.

6.2.4 Canale esterno in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad A.N.A.C. se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo di IRE, l'attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n.24 del 2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 di cui sopra e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva a tal fine un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo; infatti la segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC deve essere trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Le segnalazioni esterne presentate ad ANAC potranno essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

L'ANAC disporrà l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e darà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente dovrà svolgere a sua volta l'attività istruttoria e garantirà anch'essa, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

L'ANAC può inoltre non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione. Le modalità di trasmissione delle segnalazioni esterne e della loro gestione sono meglio approfondite nelle Linee Guida ad esse dedicate e pubblicate sul sito di A.N.A.C., cui si rimanda.

Sul sito di ANAC è inoltre pubblicato l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato con ANAC stessa Convenzioni, nonché i loro contatti, che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite da tali enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6.2.5 Divulgazione pubblica

Come «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente» si intende, ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 art. 2 comma 1 lett.) rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal citato decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna a IRE secondo la procedura di cui al presente documento ed esterna ad A.NA.C. secondo quanto previsto dalle relative Linee Guida, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad A.NA.C., non è stato dato riscontro nei termini previsti dalle relative policy in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna ad A.NA.C. possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6.2.6 Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (magistratura e Corte dei Conti).

Il decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Come precedentemente accennato, qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p.6 e degli artt. 3617 e 3628 c.p - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura. Resta fermo che, laddove il segnalante denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

7 Gestione delle Segnalazioni

7.1 Responsabile della gestione delle segnalazioni

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il soggetto responsabile della gestione del canale di segnalazione interna, così come previsto dal D. Lgs. n. 24 del 2023 all'art. 4 comma 5. Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere obbligatoriamente gli atti necessari a una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute".

Il RPCT è pertanto il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e ne conosce l'identità; il RPCT opera in qualità di autorizzato al trattamento (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003).

Nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, sono designati a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione il Consiglio di Amministrazione, con eventuale supporto da parte dell'OdV. Nel caso in cui la segnalazione pervenga a mezzo incontro, gli eventuali incontri successivi al primo, verranno gestiti da tali soggetti individuati in sostituzione dell'RPCT; nel caso invece di segnalazione pervenuta a mezzo Piattaforma, stante il fatto che l'applicativo in uso presso la Società non consente accessi multipli personalizzati, la segnalazione verrà successivamente gestita a mezzo carteggio epistolare o a mezzo incontro.

7.2 Iter procedurale istruttorio

Il RPCT:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, intendendosi per tale la ricevuta automatica da parte della Piattaforma;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante.

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

Al fine di dare corretto seguito, il RPCT effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nella segnalazione per valutarne l'ammissibilità e dunque per poter accordare al segnalante le tutele.

L'eventuale non sussistenza potrà essere valutata in funzione dei seguenti criteri:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal decreto;
- manifesta incompetenza della Società sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, fatta salva la possibilità di richiedere elementi integrativi;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza della Società;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite ;
- generalità del segnalante, relativi recapiti, qualifica e mansione svolta, fermo restando quanto indicato nei paragrafi precedenti in relazione alle segnalazioni anonime;
- descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati, fatta salva la possibilità di richiedere elementi integrativi.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Nel caso in cui la segnalazione non venisse configurata quale segnalazione di whistleblowing per mancanza di uno degli elementi sopra elencati, verrà comunque avviata una istruttoria interna, nell'ambito di procedimenti di vigilanza "ordinari".

Il RPCT avvierà un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite piattaforma o altri recapiti messi a disposizione dal segnalante, eventualmente anche di persona, e acquisirà atti e documenti da altri uffici della Società, eventualmente coinvolgendo terze persone tramite confronto e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Qualora, invece, il RPCT ravvisi una parvenza di fondatezza della segnalazione si rivolgerà immediatamente ai soggetti preposti interni e, nel caso, agli enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze: il RPCT non accerta le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolge controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione, laddove tali verifiche spettino a soggetti differenti, quali ad esempio la magistratura.

Nello specifico, l'RPCT si rivolgerà a:

- eventuali altri soggetti competenti interni alla Società, trasmettendo non la segnalazione, ma gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante o a quanti altri tutelati dal decreto;
- Organismo di Vigilanza per i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231 del 2001, per le conseguenti opportune decisioni, nel rispetto della tutela della riservatezza;
- Direttore Generale e/o Consiglio di Amministrazione, qualora non coinvolti nella segnalazione, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti e nei limiti delle deleghe conferitegli, l'esercizio dell'azione disciplinare, nel rispetto della tutela della riservatezza, in linea con quanto previsto dal Modello ex. 231/2001 di IRE nel paragrafo Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello e dal CCNL di riferimento;

A.NA.C., nel caso di segnalazioni pervenute alla Società ma per la quale la stessa non abbia competenza nel merito. In tale casistica, il Responsabile trasmetterà la segnalazione ad A.NA.C., secondo quanto previsto dalle relative linee guida da essa emanate.

Il RPCT terrà traccia dell'attività svolta e fornirà informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali. Nel caso in cui si renda necessario il coinvolgimento di soggetti terzi, sia essi interni che esterni, l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione verrà consentito nelle modalità e forme di cui al paragrafo successivo inerente le forme di tutela. Il RPCT tiene conto del numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato avanzamento a mezzo

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

Piattaforma elettronica, e ne rende conto nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

All'esito dell'istruttoria, il Responsabile fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

La persona segnalante va informata dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le predette informazioni vengono comunicate utilizzando la piattaforma informatica, per le segnalazioni pervenute mediante la piattaforma medesima, o altro mezzo coerente con la modalità di recapito della segnalazione.

Il Gestore delle segnalazioni archiverà il Registro delle Segnalazioni su base annuale e lo conserverà per un periodo massimo di cinque anni.

7.3 Verifica ed analisi della segnalazione ed azioni conseguenti

L'Organo competente che ha ricevuto la segnalazione (ODV e/o RPCT-FCPC) provvede a verificare ed analizzare in merito alla segnalazione ricevuta e, a seconda dei casi, provvederà:

- in caso di segnalazioni ritenute manifestamente infondate: ad archiviare la segnalazione, motivandone le ragioni e prendendo gli eventuali provvedimenti del caso
- in caso di segnalazioni ritenute non manifestamente infondate, quando cioè esiste un fumus di fondatezza della segnalazione: a rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni e/o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, trasmettendo una relazione di

risultanze istruttorie e riferendo circa le attività svolte per il prosieguo della gestione della segnalazione, avendo sempre cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

I soggetti interni dovranno informare ODV e/o RPCT-FCPC, a seconda dei casi, dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. Nel caso di trasmissione a soggetti esterni, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, salvo superiore obbligo di legge.

Qualora la verifica e l'analisi coinvolgano le competenze di entrambi gli Organi di cui sopra (cioè sia ODV che RPCT-FCPC), esse devono essere svolte congiuntamente da tali Organi. Secondo le indicazioni fornite da ANAC viene fissato in 5 giorni lavorativi il termine per l'esame preliminare della segnalazione cui consegue l'avvio dell'istruttoria. Tale termine decorre dalla data di ricezione della segnalazione. Per la definizione dell'istruttoria il termine è di 30 giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. Resta fermo che, laddove si renda necessario, tale termine può essere esteso fornendo adeguata motivazione.

Qualora lo ritenga necessario/opportuno, ODV e/o RPCT-FCPC può (possono) avvalersi della collaborazione di una Commissione interna costituita da un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, con competenze multidisciplinari, dovranno essere previamente e chiaramente identificati in un apposito atto organizzativo ad hoc. Per il funzionamento del gruppo dovranno essere previsti casi di astensione di alcuni componenti nell'eventualità di ipotetici conflitti di interesse. Tali componenti sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT/FCPC e/o l'ODV di SG. Di tale gruppo di lavoro non possono far parte i componenti dell'ufficio procedimenti disciplinari in quanto l'assenza nella norma di riferimenti al predetto ufficio va interpretata secondo ANAC come volta a valorizzare il ruolo di terzietà dello stesso nell'ambito della eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati.

Il/i soggetto/i di cui sopra, incaricato/i dell'approfondimento, procederà/anno nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. E' fatto obbligo a tutto il personale di SG eventualmente coinvolto nell'approfondimento di fornire la massima collaborazione e di mantenere la riservatezza sul loro coinvolgimento, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'RPCT/FCPC e/o l'ODV di SG tengono traccia delle attività svolte e forniscono informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Gli stessi conservano le segnalazioni e tutta la documentazione di supporto per un periodo di almeno 5 anni dalla ricezione (salvo eventuale diverso più lungo termine di legge), avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

L'RPCT/FCPC e/o l'ODV di SG potranno sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per la propria

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

analisi rischi in materia corruttiva, per identificare le aree critiche di SG e per predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

L'RPCT/FCPC e/o l'ODV di SG rendono conto del numero di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento nelle eventuali Relazioni annuali di legge e/o nelle loro Relazioni periodiche. All'esito di tutte le attività di cui sopra, L'RPCT/FCPC e/o l'ODV di SG riferiscono all'Organo competente coinvolto (Organi competenti coinvolti) per gli ulteriori accertamenti, decisioni, controlli, provvedimenti ed azioni del caso.

7.4 Obblighi del Whistleblower

Il Whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili in suo possesso per consentire agli Organi competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda

- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione quanto più possibile chiara e completa
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, se conosciute
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività), se conosciute, che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- indicazione di eventuali documenti/fotografie e similari che possono confermare la fondatezza di tali fatti ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare rilievo e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

8 Sistema di protezione

8.1 Forme di tutela del Whistleblower


Il D. Lgs. n. 24 del 2023 contempla un sistema di protezione suddiviso nelle seguenti misure:

1. La tutela della riservatezza;
2. Misure di sostegno;
3. Limitazioni della responsabilità;
4. Protezione dalle ritorsioni.

Le misure di protezione si applicano anche

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo di IRE e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona segnalante benefici delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

	PO/ 01	Rev.02 del 06/02/24	Pagina 15 di 19
	Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)		

8.2 Tutela della riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il divieto di rivelare l'identità del *whistleblower*, dunque, è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato da IRE, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Verrà dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui alla segnalazione risultino indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta. IRE tutela inoltre l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Il trattamento di tali elementi è quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.


Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, verrà prestata dal RPCT massima attenzione alla tutela della riservatezza e non verrà trasmessa la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cd. Accesso agli atti/accesso documentale), nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cd. Accesso civico generalizzato), nonché alle forme di accesso previste dall'art. 35 dello Statuto di Regione Liguria "Poteri di acquisizione dei Consiglieri regionali".

Ogni trattamento dei dati personali sarà effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, verranno cancellati immediatamente, compatibilmente con le funzionalità previste dalla piattaforma di segnalazione in uso presso la Società.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da soggetti titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679; a tal fine si precisa che il personale tutto della società risulta "persona autorizzata al trattamento dei dati personali" ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 2016 e del D. Lgs. n. 196 del 2003 (cd. Codice Privacy) così come novellato dal D. Lgs. n. 101 del 2018.

	PO/ 01	Rev.02 del 06/02/24	Pagina 16 di 19
	Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)		

8.3 Limitazioni della responsabilità

Non è punibile l'ente o la persona tutelata dal decreto che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi di quanto previsto dal decreto e dalla presente policy per l'ottenimento delle tutele previste dalla norma più avanti precisate.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al periodo precedente, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la tutelata dal decreto non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

8.4 Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC un elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato a tal fine convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo Settore consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

8.5 Protezione dalle ritorsioni

Gli enti o le persone tutelate dal decreto non possono subire alcuna ritorsione; è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Il Legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 24 del 2023, nei confronti delle persone tutelate dal decreto stesso, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone tutelate dal decreto, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi dello stesso, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante (ad esempio, facilitatori, colleghi). Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni e che IRE si impegna comunque a non mettere in atto:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;

Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)

- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli enti e le persone tutelate dal decreto e dalla presente policy possono comunicare all'A.NA.C. le ritorsioni che ritengono di avere subito a mezzo piattaforma messa a disposizione da A.NA.C. stessa.

L'A.NA.C. informerà immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina e/o l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di loro competenza. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC potrà avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto stesso.

Gli atti eventualmente assunti da IRE in violazione dell'articolo 17 del decreto sono nulli. Le persone tutelate dal decreto che dunque siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro. L'autorità giudiziaria adita, cui spetta la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi, adotterà tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

8.6 Condizioni per la tutela


Le misure di protezione di cui ai punti precedenti si applicano alle persone tutelate dal decreto quando ricorrono le seguenti condizioni:

- p) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto e della presente policy;
- q) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal decreto e dalla presente policy.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

8.7 Responsabilità del Whistleblower

Salvo quanto previsto dal capitolo "limitazioni delle responsabilità", quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e IRE valuterà di irrogare alla persona segnalante o denunciante una sanzione disciplinare. Nello specifico, qualora IRE ritenga che il whistleblower abbia posto in essere, attraverso la segnalazione presentata, una condotta calunniosa, diffamatoria o, in generale, penalmente rilevante, non potrà sanzionare il dipendente per tali

	PO/ 01	Rev.02 del 06/02/24	Pagina 18 di 19
	Whistleblowing (gestione delle segnalazioni degli illeciti)		

motivi. Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave la Società potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante.

La disposizione di cui al presente punto si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del decreto.

Quando notizie o documenti che sono comunicati all'Organo competente a riceverli sono oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tale fine

8.8 Tutela della riservatezza del Whistleblowed (danneggiato)

Seppur la legge non lo preveda espressamente, in accordo con le Linee Guida ANAC, si prescrive che vengano adottate anche le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato.

Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.


Per tale ragione, IRE avrà cura, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti. Ovviamente, la tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità Giudiziaria o Contabile).

9 Archiviazione dei documenti

Ogni singola Funzione interessata deve provvedere alla puntuale conservazione delle proprie registrazioni al fine di consentire alle Funzioni preposte eventuali controlli sull'attività svolta. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente policy e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679. Quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dello stesso RPCT mediante verbale che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione. La documentazione raccolta nel corso dell'intera procedura di segnalazione è riservata e confidenziale e viene archiviata in totale sicurezza in formato cartaceo o su supporto informatico, in conformità con le norme in vigore sul trattamento dei dati personali. Possono accedere ai predetti documenti, esclusivamente i soggetti espressamente autorizzati da IRE e/o i soggetti coinvolti nelle eventuali azioni disciplinari conseguenti la segnalazione. La necessità di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implica assolutamente anche l'accesso ai dati personali del segnalante o degli altri soggetti coinvolti.

10 Sanzioni

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'A.NA.C applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, quando è accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

	PO/ 01	Rev.02 del 06/02/24	Pagina 19 di 19
	Whistleblowing(gestione delle segnalazioni degli illeciti)		

Responsabilità di formalizzazione

Redazione: il Responsabile del Sistema Anticorruzione redige la presente Procedura;

Verifica: il Responsabile del sistema di gestione anticorruzione (RGA), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione/Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (RPCT-FCPC) e l'Organismo di Vigilanza e di Valutazione (ODV-OIV) verificano la presente Procedura ai fini della sua compatibilità e conformità con il Sistema di Gestione Integrato, con la L. 179/17 e con le Linee Guida ANAC in materia;

Approvazione-Emissione: dopo l'approvazione del C.d.A., RGA si attiverà affinché venga pubblicata sulla Intranet aziendale ai fini della sua emissione

Nota di rinvio

Le prescrizioni legali e le altre prescrizioni, che hanno rilievo direttamente e/o indirettamente ai fini della presente procedura, costituiscono, nella loro interezza, parte integrante ed essenziale di quest'ultima e dei suoi eventuali allegati e devono essere qui integralmente richiamate, trascritte e prescritte.

A tali prescrizioni, pertanto, occorrerà sempre fare riferimento per l'individuazione complessiva dei comportamenti e degli adempimenti prescritti con la presente procedura così come per l'interpretazione /applicazione/integrazione di eventuali disposizioni di quest'ultima apparentemente contrastanti con tali prescrizioni. Si invitano i destinatari della presente procedura a segnalare ai soggetti che hanno verificato e approvato la presente procedura eventuali sue criticità/incongruenze/opportunità di suo miglioramento.

Diffusione della Procedura e Formazione

La presente procedura viene comunicata, illustrata e diffusa, in ogni sua parte, a tutto il personale (collaboratore e/o dipendente) e all'Organismo di Vigilanza della Società, nonché a tutti quei soggetti terzi interessati al rispetto delle prescrizioni in essa contenute. La procedura viene diffusa e implementata all'interno dell'Organizzazione Aziendale attraverso apposita disposizione organizzativa e mediante pubblicazione sulla intranet aziendale. Inoltre, si segnala che – con specifico riferimento alla piattaforma whistleblowing – La Società ha istituito una specifica sezione sia sull'intranet aziendale sia sul sito internet della Società. La formazione al personale avviene tramite modalità informatiche e/o corsi in aula pianificati, di volta in volta, a seconda delle specifiche esigenze.